

PROVINCIA DI AREZZO

Contratto decentrato integrativo anno 2006

Letto, confermato, sottoscritto

Arezzo, 13/7/2006

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) si applica al personale non dirigente dell'Amministrazione della Provincia di Arezzo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (per quanto compatibile con le disposizioni vigenti).

2. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua stipulazione, salvo diversa indicazione in esso contenuta e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o sino all'approvazione di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente CCDI.

3. In caso di entrata in vigore di nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le eventuali sopravvenute norme incompatibili con le disposizioni del presente Contratto prevalgono su questo ultimo.

ART. 2 - CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (artt. 31 e 32 ccnl 22.1.2004)

1. Le risorse destinate all'incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttività (ex art. 15 del CCNL 1999 e successive modificazioni ed integrazioni) sono determinate annualmente dall'Amministrazione e oggetto di confronto con le OO.SS.

2. Per l'anno 2006 tali risorse sono costituite dall'allegato A) al presente accordo, con la specificazione che le risorse di cui all'art. 15, comma 5, sono condizionate al raggiungimento dei risultati prefissati.

3. Il fondo è composto da una parte definita "RISORSE, CERTE, STABILI e CONTINUE" (art. 31, comma 2) e da una parte di "RISORSE EVENTUALI e VARIABILI" (art. 31, comma 3).

4. Le risorse finanziarie così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt. 33, 34, 35, 36, 37 del vigente CCNL, nonché della richiamata disciplina dell'art. 17 del CCNL 1.4.1999 e successive modifiche, con i seguenti criteri:

- costituire il fondo per l'istituzione e disciplina della cosiddetta indennità di comparto (art. 33);

- mantenere integre nel tempo le risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali (artt. 34 e 35);

- prevedere le risorse necessarie per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità affidate al personale di Cat. D non incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative (art. 36, comma 1);

- compensare le specifiche responsabilità del personale di Cat. B,C, D, attribuite con atto formale dell'Ente (art. 36, comma 2);

- quantificare le risorse necessarie per le indennità contrattuali da riconoscere ai dipendenti in relazione all'organizzazione dei servizi, secondo la disciplina vigente e le specificazioni concordate in sede di contrattazione decentrata (turno, reperibilità, orario notturno, festivo, festivo notturno, etc.);

- identificare le risorse per riconoscere attività svolte in particolari condizioni

disagiate o previste dalla contrattazione nazionale e comunque finanziate con risorse di cui all'art.15 del CCNL 1999 (rischio, disagio, maneggio valori etc.);
- prevedere il fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato in relazione alle esigenze della struttura organizzativa dell'Ente, con riferimento posizioni di responsabilità, di servizio e posizioni caratterizzate da alto grado di responsabilità e professionalità (artt. 8,9 e 10 CCNL del 31.3.1999);
- mantenere nel limite consentito dal fondo le risorse destinate ad erogare compensi incentivanti la produttività, proseguendo nell'attività di valutazione delle prestazioni, dando continuità al riconoscimento di contributi al miglioramento organizzativo, alla crescita di efficienza ed efficacia, alla partecipazione, al conseguimento degli obiettivi (art. 37 del CCNL 22.01.2004).

ART. 3 - CRITERI GENERALI RELATIVI A SISTEMI DI INCENIVAZIONE DEL PERSONALE - CRITERI GENERALI DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AD EROGARE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ' (Art. 37 CCNL 22.1.2004)

1. Si riserva alla produttività la disponibilità di una rilevante quota delle risorse destinate alle politiche incentivanti per la sua valenza ad incidere sul miglioramento dell'efficacia e della qualità dei servizi erogati.
2. Per quanto concerne il sistema di valutazione delle prestazioni del personale dell'Amministrazione Provinciale, si richiamano i criteri e principi del CCDI 29.11.2004 e successiva integrazione del 10.02.2005.
3. Il sistema degli incentivi monetari di Ente ed il conseguente utilizzo della quota di fondo prevista dal CCNL si articola nelle seguenti quattro categorie fondamentali di premi:
 - a) un premio collegato al conseguimento di progetti/obiettivi di Servizio/Ufficio, approvati dalla Giunta Provinciale, al quale possono accedere tutti i dipendenti;
 - b) un premio collegato alla valutazione delle prestazioni individuale al quale possono accedere tutti i dipendenti;
 - c) un premio di progetto, riservato a dipendenti coinvolti in un numero limitato di progetti, di particolare rilievo strategico e generale per l'Ente, individuati dalla Giunta e collegati alla realizzazione di obiettivi prioritari dell'Amministrazione. Per quanto concerne le specificazioni in merito al premio collegato al conseguimento di risultati aggregati di Servizio/Ufficio (tipologia a), al premio collegato alle prestazioni individuali (tipologia b) ed al premio di progetto (tipologia c), si richiama quanto previsto nel CCDI 29.11.2004 successiva integrazione del 10.2.2005.

Art. 6 - PIANO OBIETTIVI

1. In relazione al piano dei progetti/obiettivi anno 2006, si richiama espressamente l'atto di G.P. n. 373/2006.